

n° 31 / 1973

CASA DI RIPOSO

"VINCENZO PONSATI"

= VOLVERA =

—

STATUTO

==

= CASA DI RIPOSO VINCENZO PONSATI =

= VOLVERA =

S T A T U T O

COSTITUZIONE

Art. 1°) - E' costituita in Volvera la "CASA DI RIPOSO VINCENZO PONSATI" istituzione che trae origine dall'ospedale di Volvera eretto in E.M. con R.D. in data 15.8.1875 sorto per volontà del defunto Teologo Vincenzo Ponsati che, con testamento olografo del 1.5.1874, lasciava parte delle sue sostanze a tali scopi.

L'Istituzione ha attualmente un patrimonio valutato lire 200.000.000.

Il presente statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte.

SCOPO - MEZZI

Art. 2°) - La "Casa di Riposo" ha per scopo l'assistenza a persone sane ed autosufficienti con il ricovero pieno.

Art. 3°) - Il ricovero o l'assistenza è dato di preferenza alle persone di ambo i sessi che abbiano superato la età di anni 60.

Art. 4°) - Le persone nate e domiciliate nel Comune di Volvera avranno diritto al ricovero od all'assistenza gratuita qualora siano sprovvisti di qualsiasi reddito o pensione compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente. Le persone designate da coloro che hanno effettuato od effettueranno delle donazioni saranno ricoverate o assistite con carattere di priorità.

- Art. 5°) - Gli anziani sono dimessi dall'Istituto quando le condizioni di salute ne richiedono il ricovero in Ospedali idonei.
Possono essere dimessi anche per gravi ragioni nei casi previsti dal Regolamento interno.
- Art. 6°) - Quando un anziano, bisognevole ancora della pubblica assistenza lascia volontariamente l'istituto o ne venga dimesso l'Amministrazione dovrà sollecitamente informare l'Ente Comunale di Assistenza di appartenenza ed il Comune, l'Ente o le persone che ne hanno chiesto l'ammissione.
- Art. 7°) - Il Consiglio di Amministrazione determina anno per anno o tutte le volte che si renda necessario, le rette per il ricovero, le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e per gli altri servizi che saranno resi.
- Art. 8°) - Spetta all'Amministrazione di stabilire la priorità per l'ammissione all'assistenza di coloro che ne hanno fatto richiesta.
- Art. 9°) - La casa di Riposo provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, con il ricavo delle rette ed in genere con ogni altra entrata non destinata ad aumentare il patrimonio.

CAP II°

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 10°) - La Casa di Riposo è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Membri compreso il Presidente.

I Membri sono eletti dal Consiglio Comunale di Volvera: durano in carica 5 anni e possono essere confermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere fra i propri componenti il Presidente ed il vice presidente.

Le funzioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

CAPO III°

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 119) -- Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Ri-
poso, per l'adempimento del mandato affidatole dal
la legge:

- 1) Forma i bilanci preventivi ed i conti consuntivi in conformità di legge.
- 2) Determina i contratti da stipulare e le rispettive condizioni salvo le autorizzazioni di legge quando richieste.
- 3) Vigila perchè sia tenuto in regola il repertorio degli atti soggetti a registrazione.
- 4) Cura la trascrizione degli atti d'acquisto e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni ipotecarie.
- 5) Nomina e dimette il Segretario e ne stabilisce gli emolumenti.
- 6) Delibera il regolamento d'Amministrazione interno contenente la tabella del personale stipendiato.
- 7) Statuisce le norme che regolano la vita della comunità.
- 8) Promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto.
- 9) Nomina, sospende e licenzia gli impiegati e sala-
riati.

10) Infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione della Casa di Riposo, attenendosi alle leggi vigenti.

CAP0 IV°

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE

Art. 12°) - Il Presidente

- 1) raduna e presiede le adunanze ordinarie e straordinarie;
- 2) cura l'esecuzione delle deliberazioni prese nelle adunanze;
- 3) dirige la corrispondenza, invigila la tenuta dei registri, dei titoli, degli inventari, dei mandati;
- 4) procede alle ordinarie verifiche di cassa,
- 5) prende in via straordinaria provvedimenti di urgenza, salvo a riferirne all'Amministrazione nella prima adunanza;
- 6) rappresenta l'Amministrazione avanti l'Autorità e redige gli atti legali a nome di essa.

Art. 13°) - In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci il vice presidente ed in sua assenza il Consigliere più anziano di nomina e in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

CAPO V°

DELLE ADUNANZE

Art. 14°) - L'Amministrazione della Casa di Riposo sarà radunata ogni trimestre ed in via straordinaria quando è richiesto da motivo grave e da bisogno sia per ordine del Presidente o dietro domanda per iscritto di due almeno degli Amministratori

sia per ordine del Presidente della Giunta regionale.

Art. 15°) - Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o può essere promossa dal Presidente della Giunta Regionale.

Art. 16°) - Non possono prendere parte alle sedute quei Membri che in quella fossero direttamente o indirettamente interessati.

Art. 17°) - Le deliberazioni saranno prese con l'intervento della metà più uno di coloro che compongono il Consiglio di amministrazione ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

CAPO VI°

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18°) - Il servizio di esazione e di cassa è fatta di regola, dall'Esattore Comunale.

Nel caso che l'istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere speciale, al medesimo non si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale. Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termini di legge. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Consigliere che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (od in difetto del membro anziano) e del Segretario.

CAPO VII°

DEL PERSONALE

Art. 19°) - La Pianta Organica, le attribuzioni i diritti ed i doveri degli Impiegati e Salariati saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi dall'Autorità competente.

CAPO VIII°

SCIoglimento

Art. 20°) - Qualora venissero meno gli scopi per cui la Casa di Riposo è stata creata oppure la gestione diventasse anti economica e creasse delle passività senza possibilità di copertura, l'Ente potrà essere sciolto e si provvederà alla liquidazione con l'alienazione delle proprietà.

Il patrimonio residuo, sentito il parere consultivo del Comune e del Comitato E.C.A. sarà devoluta ad altro Ente benefico che agisce nell'ambito territorio Comunale.

CAPO IX°

Art. 21°) - Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di Assistenza e Beneficenza pubblica.

Volvera, li 28.12.1973

Adottato con deliberazione n. 31 del 28.11.1973
vistata Regione Piemonte - Comitato di Controllo
Enti Ospedalieri n. 9910/9 del 12.12.1973
Approvato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1077 del 26.4.1974

Copia conforme all'originale.

Visto: IL PRESIDENTE;

Bottole



IL SEGRETARIO

Allegretti